

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 283**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° ottobre 2003)**

---

## Relazione Illustrativa

### 1. Premessa

La direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno, nonché a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Essa prevede che gli Stati membri adottino le iniziative seguenti:

	<b>Entro il</b>	<b>Argomento</b>	<b>Articolo direttiva</b>
A.	27-10-2002 e successivamente ogni 5 anni	Relazione che stabilisce obiettivi indicativi nazionali per i 10 anni successivi e le misure adottate	Art. 3, comma 2
B.	27-10-2003 e successivamente ogni due anni	Relazione che contiene una analisi del raggiungimento degli obiettivi e le misure per verificare affidabilità certificazione	Art. 3, comma 3 e art. 5, comma 5
C.	27-10-2003	Relazione sulle procedure amministrative e azioni intraprese, nonché sulle misure adottate per agevolare accesso a rete	Art. 6, comma 2 e art. 7, comma 7
D.	27-10-2003	Adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva (recepimento)	Art. 9

Con l'articolo 43 della legge 1 marzo 2002, n. 39, il Parlamento ha delegato il Governo a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della stessa legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo articolo 43.

Più precisamente, i principi e criteri direttivi indicati sono, testualmente, i seguenti:

- a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
- b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano;
- c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell'elettricità e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
- d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
- e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile;
- f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Riguardo le modalità di recepimento, i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 39/02 recitano:

“2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.”

Si precisa che la direttiva 2001/77/CE ricade nell'allegato B.

## **2. Conformità del testo rispetto ai principi e criteri direttivi dell'articolo 43 della legge 39/02**

In questo paragrafo, si intende evidenziare la conformità del testo dello schema di decreto legislativo rispetto a ciascuno dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 43 della legge 39/02, riportati al paragrafo precedente.

### ***Punto a)***

L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo fa riferimento, riguardo agli obiettivi indicativi nazionali, alle relazioni predisposte dal Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della direttiva in questione. In effetti, a febbraio 2003, il Ministro delle attività produttive ha firmato una circolare con la quale sono stabiliti gli obiettivi indicativi di cui alla lettera A della tabella precedente (la direttiva prevede che la relazione sia rivista con cadenza quinquennale).

L'individuazione dei predetti obiettivi è stata effettuata sulla base della delibera del CIPE 19 dicembre 2002 (revisione delle politiche e misure per la riduzione delle emissioni di gas serra). Tale delibera prevede che, per il periodo 2008-2012, il contributo da fonti rinnovabili alla produzione nazionale di elettricità salga fino a 75 TWh, riconfermando sostanzialmente gli obiettivi in precedenza individuati nel Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE stesso con delibera del 6 agosto 1999.

Nel Libro bianco, nell'ambito di un ampio processo di consultazione degli attori istituzionali e degli operatori, furono individuati, per ciascuna fonte rinnovabile, i possibili apporti aggiuntivi alla produzione di elettricità, tenuto conto dei programmi in corso, nonché delle iniziative proposte nel quadro dei vigenti meccanismi di incentivazione.

Si tratta dunque di previsioni realistiche, e anzi la cautela nella formulazione degli obiettivi indicativi è stata accentuata nella citata relazione del Ministro delle attività produttive, nella quale si legge: "Si sottolinea ancora il carattere indicativo degli obiettivi testé delineati, anche in considerazione di talune incertezze riguardo al potenziale nazionale effettivamente sfruttabile di talune fonti."

La compatibilità economica degli obiettivi con lo sviluppo del Paese è desumibile indirettamente: a fronte di obiettivi realistici, sono vigenti meccanismi di incentivazione basati su criteri di mercato, meglio illustrati al successivo punto c), che dunque stimolano la riduzione dell'onere a carico dei consumatori elettrici. Qualora dovessero intervenire situazioni che richiedono incentivi di entità tale da perdere il connotato della compatibilità con lo sviluppo del Paese, interverrebbero le cautele di cui alla citata relazione del Ministro, testualmente riportate sopra.

### ***Punto b)***

L'articolo 17, comma 5, dello schema di decreto legislativo garantisce il rispetto di detto punto. Peraltro, nella già richiamata relazione del Ministro sugli obiettivi indicativi nazionali si prevede un apporto di elettricità importata, prodotta da fonti rinnovabili, non crescente nel periodo preso in considerazione (2003-2012): ciò anche in relazione al fatto che, in base a talune previsioni della direttiva 2001/77/CE, non si perverrà a una armonizzazione dei regimi di sostegno prima del 2012, e dunque è piuttosto improbabile che si realizzi la condizione che altri Paesi adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano.

### ***Punto c)***

L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo specifica che le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili sono costituite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, e dalle azioni insorgenti dall'attuazione della legge 120/02.

In proposito, la principale misura incentivante avente valenza economica è proprio quella introdotta dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in particolare dall'articolo 11.

Essa consiste nell'obbligo, a carico dei grandi produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99). La quota è calcolata sulla base della produzione e delle importazioni dell'anno precedente, decurtate dell'elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, della produzione da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale delle esportazioni, con una "franchigia" di 100 GWh. La quota è stata inizialmente fissata nel 2%, ed è suscettibile di successivi incrementi<sup>1</sup>. La regolamentazione dell'obbligo della quota minima è stata effettuata con il decreto ministeriale 11 novembre 1999, con il quale sono stati introdotti i certificati verdi. Taluni emendamenti e modificazioni sono state introdotte con il decreto ministeriale 18 marzo 2002. Per i soggetti inadempienti sono stabilite sanzioni consistenti nella limitazione dell'accesso al mercato complessivo dell'energia elettrica<sup>2</sup>.

Si descrive nel seguito la logica del nuovo meccanismo di incentivazione, evidenziando come essa sia coerente con il principio di cui all'articolo 43 della legge 39/02.

L'elettricità prodotta viene immessa in rete ed è remunerata secondo le regole vigenti. In aggiunta, il Gestore della rete rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all'impianto della qualifica di "impianto alimentato da fonte

<sup>1</sup> Il disegno di legge di riordino e riforma del settore energetico, attualmente in discussione in Parlamento, prevede un graduale aumento della quota minima in questione.

<sup>2</sup> Sanzioni pecuniarie sono previste dal disegno di legge di cui alla nota precedente

rinnovabile”, i certificati verdi, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell’elettricità, sia nell’ambito dell’apposita sede di contrattazione costituita presso la società Gestore del mercato, sia mediante contrattazione tra i soggetti detentori degli stessi ed i produttori e importatori soggetti all’obbligo. Si genera dunque una competizione tra operatori e tra le diverse tecnologie, compatibile con le logiche di mercato e che stimola la riduzione dei costi.

***Punto d)***

L’articolo 10 dello schema di decreto legislativo in questione tratta della semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti. Esso tiene debitamente conto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali, demandando alle Regioni, o soggetto da esse delegato, il compito di rilasciare un’unica autorizzazione, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge 241/90.

L’affidamento di tale compito alle Regioni è coerente sia con il titolo V della Costituzione, sia con il decreto legislativo 112/98<sup>3</sup>.

***Punto e)***

L’articolo 15 dello schema di decreto legislativo si conforma al criterio direttivo di cui al punto e).

***Punto f)***

L’applicazione delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in questione non comporta né nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Infatti, i meccanismi di incentivazione in esso previsti all’articolo 3, peraltro già introdotti con precedenti provvedimenti, non richiedono risorse finanziarie a valere sul bilancio dello Stato, né minori entrate. Anche le ulteriori misure, di cui a taluni degli articoli successivi, non comportano né oneri, né minori entrate per lo Stato. A maggiore cautela, sono stati introdotte specifiche precisazioni in taluni articoli che, in principio, avrebbero potuto comportare oneri per lo Stato.

### **3. I contenuti dello schema di decreto legislativo e la conformità con la direttiva**

---

<sup>3</sup> Nell’ipotesi di nuova modifica del titolo V della Costituzione produzione, trasporto, scorte strategiche e distribuzione nazionale dell’energia diverrebbero di competenza esclusiva dello Stato. E’ tuttavia ragionevole supporre che la competenza amministrativa sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per loro natura diffusi sul territorio e di piccola taglia, sia esercitata dalle Regioni, come peraltro nel regime giuridico antecedente alla riforma del titolo V della Costituzione effettuata con la legge costituzionale 3/01

Lo schema di decreto legislativo consta di 17 articoli, con i quali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dell'articolo 43 della legge 39/02, si dà specifica attuazione alle disposizioni della direttiva 2001/77/CE. Nel seguito, se ne discutono i contenuti, evidenziando i collegamenti con la direttiva in questione.

### ***Articolo 1 (Finalità)***

Detto articolo riporta le finalità del provvedimento, conformi a quelle stabilite dalla direttiva. Il richiamo alla promozione di misure, aggiuntive a quelle vigenti, discende dal disposto dell'articolo 3, comma 1, della direttiva.

### ***Articolo 2 (Definizioni)***

Sono fornite talune definizioni conformi a quelle introdotte con l'articolo 2 della direttiva. Sono inoltre riportate definizioni aggiuntive, quali, ad esempio, quelle sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili e non programmabili, la cui introduzione risponde all'esigenza di dare puntuale esecuzione ad altre ~~disposizioni della direttiva e di perfezionare e completare il quadro delle misure di sostegno.~~

### ***Articolo 3 (Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione)***

L'articolo 3, commi 1 e 2, della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano misure appropriate, atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali fissati in una apposita relazione adottata e pubblicata dagli Stati membri: si è già avuto modo di dire che, per l'Italia, detti obiettivi sono stati fissati con apposita circolare del Ministro delle attività produttive, e sono conformi a specifiche deliberazioni del CIPE. L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo precisa dunque che, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla predetta relazione, vigono le misure di sostegno già introdotte con il decreto legislativo 79/99, nonché quelle previste nel provvedimento: le prime consistono, principalmente, nell'obbligo della quota minima, illustrato in precedenza, e nella priorità nel dispacciamento. Le seconde saranno illustrate nel seguito, in corrispondenza della descrizione degli specifici articoli del provvedimento.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 dispone la predisposizione di una relazione biennale al Parlamento, con la quale sono esaminati i progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali, nonché i risultati ottenuti su aspetti quali la semplificazione delle procedure autorizzative e di agevolazione di accesso alla rete per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili. La predisposizione di tale relazione è propedeutica a una relazione, di analogo contenuto e anch'essa biennale, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione europea in forza di specifiche disposizioni della direttiva (si veda tabella nel paragrafo 1). Si precisa che, ai sensi della direttiva, la prima relazione biennale è da predisporre entro l'ottobre 2003, mentre nello schema di decreto legislativo si pone come prima scadenza, per le relazioni al Parlamento, il giugno 2005. Tale impostazione si spiega con il fatto che, entro il prossimo ottobre 2003, sarà possibile redigere,

sostanzialmente, una relazione contenente la situazione attuale e i provvedimenti sinora adottati (la circolare firmata dal Ministro Marzano e l'eventuale emanazione del decreto legislativo oggetto della presente relazione). Con le relazioni successive sarà possibile entrare anche nel merito dell'efficacia dei nuovi provvedimenti adottati, circostanza della quale sarà preventivamente (e doverosamente) informato il Parlamento nazionale. L'articolato precisa tuttavia che è il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, che aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4. Pertanto, la prima relazione, avente scadenza ottobre 2003, sarà predisposta in accordo a questa disposizione, ancorché non vi sia ancora la specifica relazione al Parlamento, bensì la sola trasmissione del provvedimento oggetto della presente relazione.

***Articolo 4 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas)***

Questo articolo costituisce una delle misure aggiuntive richiamate all'articolo 3, comma 1. In effetti, nella relazione del Ministro delle attività produttive sugli obiettivi indicativi si è sottolineata la difficoltà di ottenere un significativo apporto energetico dalle biomasse, in ragione di talune specifiche difficoltà, derivanti dalla bassa densità di produzione della materia prima, che, a sua volta, genera gravi ostacoli nell'organizzazione di una filiera integrata che includa le fasi di produzione, approvvigionamento, trattamento e uso della biomassa. Con l'articolo in questione viene istituita una commissione di esperti incaricata di valutare il potenziale effettivamente sfruttabile, e le condizioni necessarie allo scopo, facendo riferimento a specifiche situazioni (distretti produttivi del legno, manutenzione boschiva, coltivazioni destinate a scopi energetici) nelle quali la soluzione dei predetti problemi è più agevole. Il lavoro della Commissione è preparatorio alla emanazione di decreti ministeriali, senza oneri per lo Stato, che consentano una più efficace valorizzazione energetica delle biomasse.

***Articolo 5 (Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW)***

Questo articolo introduce una seconda misura aggiuntiva, consistente nell'applicazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW. E' una misura che agevola la diffusione di impianti di piccola taglia, attraverso la valorizzazione dell'energia prodotta al prezzo dell'elettricità non acquisita dalla rete elettrica proprio in virtù della produzione assicurata dall'impianto: dunque, si tratta di uno strumento di sostegno, particolarmente adatto a impianti eolici e a biomasse, che non comporta alcun costo per lo Stato.

***Articolo 6 (Disposizioni specifiche per il solare)***



Ancora una misura aggiuntiva, specifica per il solare. Questa fonte, particolarmente interessante e strategica in prospettiva in ragione dell'elevato potenziale sfruttabile, è convertibile in energia elettrica mediante tecnologie come il fotovoltaico o il solare termodinamico, che presentano costi ancora notevolmente superiori a quelli di altre fonti rinnovabili: per tale ragione, per esse non è sufficiente il meccanismo di incentivazione principale (la quota minima e i certificati verdi). Si rende dunque necessario un incentivo specifico, la cui precisa definizione viene demandata a un decreto ministeriale. Le modalità applicative dell'incentivazione prevedono, tra l'altro, la possibilità di una applicazione specifica del già vigente meccanismo dei certificati verdi, e in ogni caso è escluso ogni onere o minori entrate per lo Stato.

#### ***Articolo 7 (Disposizioni specifiche per gli impianti ibridi)***

Questo articolo detta alcune regole riguardo alla produzione di energia elettrica in impianti che usano sia combustibili convenzionali che combustibili ricavati da fonti rinnovabili. La possibilità di ricorrere, al fine di incrementare la produzione di elettricità da rinnovabili, a questa tecnica specifica è contemplata dalla stessa direttiva (articolo 2, comma 1, lettera c), e peraltro è già prevista dalla vigente normativa nazionale. E' stato tuttavia necessario regolamentare il problema della precedenza nel dispacciamento, concessa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 79/99. Sussiste infatti il problema di quando e come applicare siffatta norma agli impianti ibridi, la cui produzione elettrica è imputabile a fonti rinnovabili solo per una quota. Con l'articolo 7 si dà risposta a tale problema, stabilendo, tra l'altro, che tale agevolazione è concessa solo per la parte di elettricità prodotta imputabile a fonti rinnovabili. Sono inoltre stabilite disposizioni che concedono agli impianti ibridi di potenza termica inferiore a 300 MW la medesima procedura autorizzativa prevista per gli impianti a fonti rinnovabili solo nel caso in cui la producibilità attesa nel quinquennio successivo all'entrata in esercizio, imputabile a fonti rinnovabili, sia almeno il 50% del totale.

#### ***Articolo 8 (Obiettivi indicativi regionali)***

Considerato il carattere diffuso delle fonti rinnovabili e le taglie tipiche degli impianti che potranno essere ancora realizzati, il ruolo delle Regioni è fondamentale. Tale ruolo è peraltro già sancito da una serie di norme, come la legge 10/91 e il decreto legislativo 112/98, oltreché vigente come principio costituzionale in forza del titolo V.

Pare dunque necessario che, a fronte della definizione degli obiettivi nazionali, operata con la più volte citata circolare del Ministro delle attività produttive, sia effettuata una ripartizione di detti obiettivi tra le varie Regioni, in ragione delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale. Alle Regioni è inoltre data facoltà di adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali, ferma restando l'esigenza di perseguire un adeguato

equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche. Si tratta di agevolazioni di natura finanziaria, aggiuntive rispetto all'intervento statale, in quanto favoriscono un maggiore coinvolgimento del territorio, e dunque hanno la funzione di corresponsabilizzare le Regioni rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati a livello nazionale.

#### ***Articolo 9 (Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili)***

L'esigenza di assicurare che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale è esplicitamente prevista dall'articolo 5 della direttiva, la quale stabilisce anche taluni requisiti che il sistema di garanzia deve possedere. La direttiva prevede anche che ciascuno Stato membro designi uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo designa a questi scopi il Gestore della rete di trasmissione nazionale, il quale già oggi svolge compiti di analoga natura (con il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato a fonti rinnovabili), in quanto è il soggetto incaricato della gestione del sistema dei certificati verdi. Nello stesso articolo sono inoltre dettate talune regole per la gestione del meccanismo di rilascio della garanzia di origine, prevedendo, in particolare, le modalità di rilascio, i possibili controlli, nonché il riconoscimento della garanzia rilasciata in altri Stati membri, nel rispetto della reciprocità. Di particolare rilievo il criterio di salvaguardia delle procedure già vigenti, quando compatibili con la direttiva, opportuno sia per assicurare la continuità di funzionamento del sistema dei certificati verdi, sia per ragioni di uso razionale delle risorse.

#### ***Articolo 10 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative)***

Questo articolo applica le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva e dà risposta a uno dei problemi più sentiti dagli operatori: la semplicità e la certezza del procedimento autorizzativo.

A questi scopi, ribadite la pubblica utilità e l'indifferibilità e urgenza delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (principi che si rinvencono anche nella legge 10/91), si è adottato un criterio analogo a quello introdotto con la legge 55/02 per le centrali convenzionali. Infatti, si è previsto che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata, però, dalla Regione o altro soggetto istituzionale da questa delegata: questa disposizione, oltre a essere coerente con il vigente quadro delle competenze, è coerente con la già richiamata natura diffusa delle fonti rinnovabili. Di rilievo la previsione che l'autorizzazione viene rilasciata nell'ambito di un procedimento unico, svolto con le modalità di cui alla legge 241/90. Ancora, si stabilisce che gli impianti a fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai

vigenti strumenti urbanistici: ciò sia allo scopo di salvaguardare la destinazione d'uso di terreni sui quali l'attività di produzione di energia elettrica è quasi sempre compatibile con l'esercizio di attività agricole, sia al fine di dare risposta a dubbi dei Comuni, riguardo alla necessità o meno di procedere a una variante di piano regolatore, qualora ricevano proposte di realizzazione sui loro territori di impianti a fonti rinnovabili. Un'altra disposizione efficace in termini di semplificazione delle procedure concerne gli impianti di potenza termica inferiore a 3 MW alimentati a biogas, i quali, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 22/97, sono considerati a emissioni poco significative, e quindi esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88. Si stabilisce inoltre la possibilità di procedere alla definizione di linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativo, onde tentare di fornire agli operatori un quadro il più possibile omogeneo nelle diverse Regioni.

#### ***Articolo 11 (Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico)***

Con questo articolo, da includere tra quelli che dettano misure aggiuntive a quelle vigenti, si completa il quadro delle regole riguardanti il trattamento economico dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. La situazione vigente è infatti chiara per quanto riguarda il periodo di incentivazione, e solo limitatamente agli impianti che godono di incentivi diversi dai certificati verdi e per il periodo di riconoscimento degli stessi incentivi. Le disposizioni introdotte sono differenziate per impianti di potenza sopra i 10 MVA alimentati da fonti programmabili, e per impianti sotto i 10 MVA o anche alimentati da fonti non programmabili (la definizione di tali tipologie di impianti è riportata nell'articolo 2). Nel primo caso, si prevede semplicemente la possibilità di partecipare al mercato elettrico. Nel secondo caso si stabilisce che l'energia sia ritirata dal soggetto che esercisce la rete elettrica alla quale l'impianto è connesso, previo riconoscimento, comunque, del prezzo che si forma sul mercato elettrico.

Per la sola seconda tipologia di impianti appena citati, si è regolamentato (all'articolo 17, commi 1 e 2) anche il periodo transitorio fino alla partenza del mercato elettrico, stabilendo che l'elettricità sia remunerata in base al prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, al netto delle componenti a remunerazione della riserva e del bilanciamento.

#### ***Articolo 12 (Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica)***

L'articolo 12 dello schema di decreto legislativo è funzionale al recepimento del corrispondente articolo 7 della direttiva, che tratta la medesima materia. Premesso che talune disposizioni, quali l'obbligo di connessione e la precedenza nel dispacciamento, sono già presenti nel vigente ordinamento nazionale (in particolare nel decreto legislativo 79/99), restavano da stabilire le norme relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione. In merito, coerentemente con le funzioni svolte dall'Autorità per

l'energia elettrica e il gas, si è demandato a tale organismo il compito di definire le predette condizioni, specificando i criteri generali da rispettare, tra i quali la previsione che sia fatto obbligo ai gestori di reti elettriche di pubblicare gli standard tecnici per la realizzazione degli impianti per la connessione, la fissazione delle procedure e dei criteri per la determinazione dei costi e la relativa ripartizione, le regole nel cui rispetto le opere di connessione possono essere interamente realizzate dal soggetto richiedente la connessione stessa.

***Articolo 13 (Campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia)***

Anche le disposizioni di questo articolo rientrano tra le misure aggiuntive a quelle vigenti: la necessità di promuovere una campagna informativa discende dall'opposizione agli impianti a fonti rinnovabili che talora sono manifestate dalle comunità locali, opposizione che sovente nasce da una insufficiente conoscenza delle caratteristiche tecniche ed ambientali degli impianti.

L'esecuzione di una siffatta campagna è stata più volte sollecitata dagli operatori del settore e, nella formulazione proposta, verrebbe svolta nell'ambito delle regole e delle risorse rese disponibili dalla legge 150/00, ancora una volta, dunque, senza maggiori oneri o minori entrate per lo Stato. E' infine da chiarire la ragione per la quale si è proposto di estendere la campagna informativa all'efficienza negli usi finali dell'energia. In base alle disposizioni della direttiva, gli obiettivi di incremento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sono espressi in termini di percentuale dei consumi. Ciò vuol dire che, a parità di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, gli obiettivi saranno più agevolmente conseguiti in presenza di una riduzione del fabbisogno per il soddisfacimento degli usi finali, e dunque se, senza diminuire la qualità dei servizi, si utilizzerà più efficientemente l'energia.

***Articolo 14 (Attività di monitoraggio e consultazione)***

Le disposizioni di questo articolo discendono dallo specifico contesto tecnico e imprenditoriale delle fonti rinnovabili, le quali sono diverse tra loro, con esigenze e problematiche di varia natura. Gli impianti di conversione sono solitamente di piccola taglia e gli operatori numerosi, a volte piccoli e con esigenze specifiche. Pare dunque necessario dotarsi di uno strumento permanente di consultazione, con il quale seguire tempestivamente lo stato dell'arte, verificare l'efficacia degli strumenti incentivanti, esaminare le prestazioni delle tecnologie, acquisire dati in merito all'effettivo conseguimento degli obiettivi fissati: ciò anche allo scopo di rendere il più possibile attendibile la relazione al Parlamento (e alla Commissione europea) prevista dall'articolo 3.

***Articolo 15 (Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili)***

Come evidenziato in precedenza, con l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo si adempie a uno dei criteri e principi direttivi dell'articolo 43 della legge 39/02. Conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 22/97, si

richiama la necessità di rispettare la gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, come peraltro stabilito al “considerando” n. 8 della stessa direttiva 2001/77/CE.

#### ***Articolo 16 (Cumulabilità di incentivi)***

Il testo di questo articolo è finalizzato a stabilire limiti di cumulabilità di incentivi, onde evitare una ingiustificata o eccessiva remunerazione delle iniziative. In merito, si è stabilito di non consentire il cumulo tra certificati verdi e i titoli di efficienza energetica, introdotti con i decreti ministeriali 24 aprile 2001, attuativi di specifiche disposizioni in materia di efficienza energetica negli usi finali contenute nei decreti legislativi 79/99 e 164/00. Parimenti, si è prevista la non cumulabilità dell'incentivo sul biodiesel, concesso con la legge 388/00, con i certificati verdi. Infatti, il biodiesel, nei limiti stabiliti dalla predetta legge 388/00, gode di una esenzione totale dall'accisa, di entità pari a circa 0,4 Euro/kg, e peraltro dovrebbe essere prioritariamente destinato ai trasporti, come previsto da una proposta di direttiva comunitaria in materia.

#### ***Articolo 17 (Disposizioni transitorie e finali)***

Dei primi due commi di tale articolo si è già detto illustrando l'articolo 11. Parimenti, nel paragrafo 2, punto b), si è richiamata la funzione del comma 5. Si illustrano dunque gli altri commi.

Il comma 3 dà risposta a una specifica e formale richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è finalizzato alla valorizzazione energetica, e dunque anche allo smaltimento, di circa 380.000 t di farine animali (a tutti gli effetti biomassa, e dunque fonte rinnovabile) attualmente stoccate, mediante la concessione di un incentivo più favorevole nel caso di combustione delle farine in impianti ibridi. Le condizioni più favorevoli consistono nel riconoscimento dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile a dette farine, anziché su una quota della stessa produzione, come usualmente avviene nel caso di impianti ibridi.

Il comma 4, invece, prevede che, nel caso in cui sia importata elettricità da fonti rinnovabili e dunque il soggetto importatore intenda chiedere l'esenzione dall'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, la richiesta sia corredata dalla garanzia di origine di cui si è detto in precedenza. La norma ha la funzione di agevolare la gestione del meccanismo della quota minima sull'elettricità importata.

I commi 6 e 7 introducono alcuni chiarimenti riguardo al funzionamento del meccanismo dei certificati verdi. Il primo, in particolare, stabilisce il periodo di riconoscimento dei predetti certificati verdi in otto anni, pari al valore già fissato con decreto ministeriale; il secondo tiene invece conto dei maggiori costi degli impianti non ibridi a biomasse e a rifiuti, stabilendo che per essi il periodo di riconoscimento degli stessi certificati può essere opportunamente elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta: ciò consente di considerare la possibilità, successivamente al periodo di ammortamento dei costi di investimento, di una remunerazione

sufficiente a coprire i costi di esercizio, che dunque eviti il rischio che gli impianti siano messi in fuori esercizio al termine del periodo di piena incentivazione. Il comma 8 introduce la cosiddetta "bancabilità" dei certificati verdi, sinora non prevista: in pratica, i certificati verdi ottenuti per la produzione energetica di un dato anno potranno essere commercializzati anche in anni successivi: si ottiene così, senza oneri aggiuntivi, una maggiore finanziabilità degli impianti a fonti rinnovabili. Il comma 9 serve a chiarire che il fatto che una data fonte rinnovabile, o combustibile derivato, sia incluso nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002 "disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione" non pregiudica e non assicura il diritto ai certificati verdi. In pratica, una fonte rinnovabile resta tale anche se inclusa tra i combustibili normati dal predetto decreto; parimenti una fonte non rinnovabile non diviene rinnovabile solo perché non può essere impiegata negli impianti di combustione ai sensi del medesimo decreto.

Infine, il comma 10 prevede l'adeguamento della vigente disciplina sui certificati verdi, derivante dal decreto legislativo 79/99, alle disposizioni del decreto legislativo oggetto della presente relazione: in proposito, si può sin d'ora anticipare che non ne insorgeranno mutamenti tali da pregiudicare il funzionamento del meccanismo in atto.

#### **4. Relazione con altri provvedimenti in esame riguardanti il settore energetico**

Nella predisposizione dello schema di decreto legislativo oggetto della presente relazione si è avuto cura di preservare la consistenza del testo rispetto a provvedimenti, interessanti il settore energetico, attualmente in discussione. Ci si riferisce, in special modo, al disegno di legge di riforma del titolo V della costituzione, di cui si è già detto alla nota 3 e al disegno di legge di riordino e riforma del settore energetico, in discussione in Parlamento (AS 2421).

Come noto, detto disegno di legge include uno specifico articolo (articolo 23) sulle fonti rinnovabili, prevedendo, in particolare, l'aumento della quota minima di elettricità da fonti rinnovabili. Orbene, i contenuti dello schema di decreto legislativo che si sta illustrando sono del tutto compatibili con quelli del predetto disegno di legge.

#### **5. Impatto economico sul bilancio dello Stato**

Come più volte evidenziato nei precedenti paragrafi, il provvedimento non comporta né nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, coerentemente con uno dei principi e criteri direttivi dell'articolo 43 della legge 39/02.

## **6. Impatto amministrativo**

L'eventuale approvazione dello schema di decreto legislativo nella versione appena illustrata richiederà, per la sua attuazione, una serie di impegni per la predisposizione di taluni decreti o atti ministeriali, in numero comunque limitato, e per la gestione di commissioni e tavoli tecnici.

Taluni impegni amministrativi sono demandati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma si tratta comunque di materie che già rientrano nella competenza di tale organismo.

E' previsto qualche onere aggiuntivo rispetto alla situazione vigente a carico del gestore della rete di trasmissione nazionale, soprattutto in termini di applicazione della garanzia di origine, peraltro esplicitamente prevista dalla direttiva che si va a recepire.

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 SETTEMBRE 2001 SULLA PROMOZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITA'

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001" e, in particolare, l'articolo 43 e l'allegato B;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, "Disposizioni in materia ambientale";

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120, "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002 "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra";

Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con deliberazione n. 126 del 6 agosto 1999;



Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, “testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge. 8 ottobre 1997, n. 352”;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del .....

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1 marzo 2002, n. 39, è finalizzato a:
  - a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
  - b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
  - c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia.

Art. 2  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
  - b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
  - c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
  - d) impianti ibridi: impianti che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
  - e) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera f), nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
  - f) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili negli impianti ibridi, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- g) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità);
- h) gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- i) gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- j) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
- k) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

### Art. 3

#### *(Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione)*

1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successivi provvedimenti attuativi, nonché dai provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1 giugno 2002, n. 120.
2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4.
3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza Stato Regioni, sulla base

dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori del tavolo di consultazione di cui all'articolo 14, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene:

- a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;
  - b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo indicativo di cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative;
  - c) l'esame dell'affidabilità del sistema di garanzia di origine di cui all'articolo 9;
  - d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7;
  - e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10;
  - f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12;
  - g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al comma 1.
4. Il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ottempera all'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'art. 3, paragrafo 3 e art. 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.

#### Art. 4

*(Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che,

entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:

- a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
  - b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
  - c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi;
  - d) ~~le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;~~
  - e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1 giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;
  - f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attività zootecniche;
  - g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
  - h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed è composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un ~~membro designato dal Ministero delle attività produttive~~, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata.
  3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, né rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.

4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonché del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

#### Art. 5

(Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.

#### Art. 6

(Disposizioni specifiche per il solare)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
  - a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;
  - b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;
  - c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;
  - d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione;

- e) fissano il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;
- f) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

#### Art. 7

##### (Disposizioni specifiche per gli impianti ibridi)

1. Il produttore che esercisce impianti ibridi può chiedere al Gestore della rete che la produzione imputabile dei medesimi impianti abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.
2. ~~Il produttore può inoltrare al Gestore della rete la domanda per l'ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell'anno solare in corso, qualora la stima della produzione imputabile di ciascun impianto, nel periodo per il quale è richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50% della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello stesso periodo.~~
3. La priorità di dispacciamento è concessa dal Gestore della rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di producibilità complessiva e della relativa quota settimanale di producibilità imputabile, dichiarata dal produttore al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento dell'impianto alla potenza di minimo tecnico. La disponibilità residua dell'impianto non impegnata nella produzione imputabile è soggetta alle regole di dispacciamento di merito economico in atto.
4. ~~Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei certificati verdi approvato con decreto del Ministro dell'industria commercio e artigianato in data 9 maggio 2001, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.~~
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10, si applicano anche alla costruzione e all'esercizio di impianti ibridi, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile, di cui all'articolo 2, comma 7, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica dell'impianto.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano alla costruzione degli impianti ibridi alle medesime condizioni di cui al comma 5.

7. La produzione imputabile degli impianti ibridi ha diritto al rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalità stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

#### Art. 8

##### *(Obiettivi indicativi regionali)*

1. La Conferenza unificata può effettuare la ripartizione tra le regioni degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2. La Conferenza unificata può aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e ~~all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione.~~
3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali, ferma restando l'esigenza di perseguire un adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche.

#### Art. 9

##### *(Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili)*

1. L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della "garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili", nel seguito denominata "garanzia di origine".
2. Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonché dei certificati verdi.
3. La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di impianti ibridi, la produzione imputabile è comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di impianti ibridi, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.
7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente affinché essi possano dimostrare che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete ~~istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.~~
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.
10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.
12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreché compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 10.

*(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative)*

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono dichiarate di pubblica utilità e considerate indifferibili e urgenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
5. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1 lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001 n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 articolo 14.

6. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 3 MW termici, nonché di potenza non superiore a 3 MW elettrici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, nonché dell'approvazione delle linee guida di cui al comma 8.
8. ~~In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3.~~

#### Art. 11

##### *(Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico)*

1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è immessa nel sistema elettrico con le modalità indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili programmabili, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989 n. 15/89, 14 novembre 1990 n. 34/90, 29 aprile 1992 n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997 n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa può essere collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA e dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), di potenza qualsiasi, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere

stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989 n. 15/89, 14 novembre 1990 n. 34/90, 29 aprile 1992 n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997 n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l'impianto è collegato, previo riconoscimento del prezzo che si forma sul mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. In tal caso, il gestore della rete alla quale l'impianto è collegato rende contestualmente disponibile al Gestore della rete, in uno o più punti prescelti dallo stesso gestore di rete, una uguale quantità di energia elettrica al medesimo prezzo al quale la ritira.

## Art. 12

### *(Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:
  - a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
  - b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
  - c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
  - d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, ovvero, per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
  - e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
  - f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture

di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.

3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

#### Art. 13

*(Campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia)*

1. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e con le modalità previste dalla medesima legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è svolta una campagna di informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni 2004, 2005 e 2006.

#### Art. 14

*(Attività di monitoraggio e consultazione)*

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, sono organizzate, anche con il supporto degli organismi vigilati, attività di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
  - a. verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello statale e a livello regionale;
  - b. effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
  - c. valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra;
  - d. esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;

- e. effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
  - f. proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti ibridi;
  - g. proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 11, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di partecipazione di altre amministrazioni nonché le modalità con le quali le attività di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture e le risorse disponibili, in base alle normative vigenti.

#### Art. 15

*(Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili)*

1. Ai sensi della legge 1 marzo 2002, n. 39, articolo 43, comma 1, lettera e), i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi, di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Pertanto, agli impianti, anche ibridi, di produzione di energia elettrica alimentati da rifiuti e da combustibili da essi derivati si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto dall'articolo 9. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
2. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e d'intesa con la Conferenza unificata, vengono definite le modalità ed i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 16  
*(Cumulabilità di incentivi)*

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento di analogo contenuto, non può ottenere i certificati verdi, né i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 17  
*(Disposizioni transitorie, finanziarie e finali)*

1. Dal 1 gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato al netto delle componenti a remunerazione della riserva e del bilanciamento.
2. Con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data da cui decorre il riconoscimento del prezzo che si forma sul mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. In deroga a quanto stabilito all'articolo 7, comma 7, l'elettricità prodotta dagli impianti ibridi, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.

4. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione.
5. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano.
6. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in otto anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.
7. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricità da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, non ibridi, con il decreto di cui al comma 10, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 6 può essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente articolo 15. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
8. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.
9. L'inclusione o l'esclusione di un prodotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione" non pregiudica e non assicura il diritto ai certificati verdi.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
11. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## CONFERENZA UNIFICATA

(art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

seduta del 23 settembre 2003

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive.

## LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTA la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001", che all'art. 43, comma 1, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della richiamata direttiva;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 luglio 2003, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota prot. n. DAGL/56523 13602 del 30 luglio 2003;

CONSIDERATE le risultanze della riunione tecnica del 10 settembre 2003, nel corso della quale, in ordine allo schema di decreto in questione, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e il rappresentante dell'UPI, anche a nome dell'ANCI, hanno avanzato richieste di modifica al testo, riservandosi comunque le Regioni di presentare un documento, sulla scorta delle delucidazioni richieste e fornite dalle Amministrazioni centrali interessate;

VISTO il documento prot. n. 104/38766/20.01 del 17 settembre 2003 degli Assessori all'ambiente delle Regioni Piemonte (Coordinatore per l'ambiente) e Toscana (Coordinatore per l'energia), con cui sono state formalizzate le osservazioni e le





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

proposte di modifica delle Regioni e Province autonome sullo schema di decreto in esame e nel quale risultano recepite anche le proposte emendative formulate, nella citata sede tecnica del 10 settembre 2003, dal rappresentante dell' UPI;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. UL/2003/7030 del 19 settembre 2003, con cui si esprime il positivo avviso tecnico sulla accogliibilità delle proposte formalizzate nel documento di cui al precedente punto;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel consegnare un documento, ~~allegato sub A, parte integrante del presente atto, contenente le proposte emendative allo schema in esame, hanno espresso parere negativo salvo la verifica dell' integrale accoglimento delle stesse;~~
- i rappresentanti dell' Anci, Upi ed Uncem hanno espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il Presidente di questa Conferenza, su delega dei Ministri proponenti assenti alla seduta, ha comunicato l'accoglimento delle proposte emendative di cui al citato documento sub A) e che, in considerazione di ciò, le Regioni hanno ritenuto di esprimere avviso favorevole salvo una verifica successiva dell'avvenuto inserimento nello schema in esame delle modifiche proposte, verifica sulla quale ha concordato il Presidente della Conferenza;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto in oggetto nei termini di cui in premessa e con le modifiche contenute nell'allegato sub A.

IL SEGRETARIO  
Dott. Riccardo Carpino

*Riccardo Carpino*



IL PRESIDENTE  
Sen. Prof. Enrico La Loggia

*Enrico La Loggia*

*Lu*



Consiglio  
14.07.03



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "RECEPIMENTO  
DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO E DEL  
CONSIGLIO DEL 27 SETTEMBRE 2001 SULLA PROMOZIONE  
DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE  
RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITÀ"  
APPROVATO, IN VIA PRELIMINARE, DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2003**

*Punto 3) o.d.g. Conferenza Unificata*

Lo schema di decreto legislativo in oggetto interviene in ambiti che vedono una ~~pluralità di competenze differentemente ripartite. La Costituzione attribuisce alle~~ Regioni la potestà legislativa relativa alla produzione di energia e al governo del territorio mentre riserva allo Stato la potestà legislativa relativa alla tutela dell'ambiente.

Le funzioni amministrative sulle fonti rinnovabili, fermo restando una eventuale redistribuzione alla luce dell'art. 118 della Costituzione, vedono invece competenze autorizzatorie e di incentivazione distribuite fra i vari enti territoriali dal D.Lgs. 112/98, dal D.Lgs. 79/99 e dai relativi atti applicativi.

Di tale variegata e complessa situazione si deve tenere conto nella formulazione e nell'analisi delle politiche di sostegno e promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

Si ritiene importante, in particolare, ricordare che, come anche disposto dalla legge delega n.39/2002 (art. 1 comma 5), le norme adottate nelle materie di competenza legislativa regionale perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Si pensi per esempio agli interventi normativi regionali in relazione alla nuova disciplina delle autorizzazioni degli impianti.

La legge delega n. 39/2002 prescrive poi che dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2001/77/CE non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. D'altra parte è necessario sottolineare che l'insieme delle politiche relative all'efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili necessita anche di strumenti di incentivazione adeguati agli obiettivi già assunti in ambito internazionale.



Si sottolinea, infine, l'utilità, specialmente con riferimento alle disposizioni sul mercato elettrico delle fonti rinnovabili, di arrivare alla predisposizione di un corpus normativo omogeneo al fine di consentire agli operatori di avere chiarezza sui tempi di ritorno degli investimenti. In attesa di tale riordino sarebbe opportuno, laddove possibile, inserire le disposizioni innovative e/o integrative di discipline specifiche nei testi di legge che riproducono la materia e indicare espressamente le disposizioni abrogate (in riferimento, in particolare, alle leggi n.9 e n.10 del 1991 e al decreto legislativo n.79/99).

Ciò premesso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo sullo schema di decreto legislativo in oggetto salvo l'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati

#### Articolo 2

- Al comma 1 alla fine della lettera d) aggiungere le parole "come definite dalla lettera a) del presente comma". Quanto sopra per chiarire meglio la definizione degli impianti ibridi.

#### Articolo 3

- al Comma 3 sostituire le parole "sentiti gli altri Ministri e la Conferenza Stato-Regioni" con **"sentiti gli altri Ministri e la Conferenza Unificata"**
- al Comma 4 dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" aggiungere le parole **"sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza Unificata"**. E' necessario infatti che vi sia un espresso legame fra la relazione di cui al comma 3, presentata al Parlamento, e le relazioni di cui al comma 4 pubblicate a cura dei Ministeri e valutate dalla Commissione UE.

#### Articolo 4

- Al comma 1 dopo le parole "entro un anno dall'insediamento," aggiungere le parole **"tenuto conto degli approfondimenti e delle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della Delibera CIPE 19/12/2002 n. 123 "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra" "** Quanto sopra per stabilire un raccordo utile e necessario fra gruppi e commissioni che si trovano a studiare settori che si sovrappongono.

#### Articolo 6

- Al Comma 1 dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" aggiungere le parole **"d'intesa con la Conferenza Unificata"**. E' infatti fondamentale il coinvolgimento degli Enti territoriali



nella definizione dei contenuti di un decreto che individua l'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare.

#### Articolo 8

- Al Comma 1 sostituire le parole "può effettuare la ripartizione tra le regioni degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1" con le parole **"concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, e può effettuarne la ripartizione tra le regioni"**.
- Al Comma 3 dopo le parole "aggiuntive rispetto a quelle nazionali" eliminare le parole da "ferma restando.." fino alla fine. Questo ai fini del rispetto delle scelte di politica territoriale delle singole Regioni.

#### Articolo 10

- Al Comma 1 sostituire le parole "sono dichiarate di pubblica utilità e considerate indifferibili e urgenti" con le parole **"autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti"**.
- Al Comma 1 eliminare le parole "ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n.10". Quanto sopra al fine di evitare fraintendimenti poiché la legge 10/91 contiene una definizione di fonti rinnovabili un po' diversa da quella presente nella direttiva che si va a recepire.
- Aggiungere un comma 4bis recante **"Le procedure di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nei casi in cui la normativa vigente non prevede il rilascio di alcuna autorizzazione"**. Infatti il procedimento e l'autorizzazione unica vanno bene laddove vi sia necessità di atti autorizzativi. Si tenga presente che vi sono opere che sono o potrebbero essere semplicemente soggette a DIA o anche a nessun tipo di adempimento.
- Al Comma 5 di seguito alle parole "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1 lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici" aggiungere le parole **"fatto salvo il parere contrario del Comune"**
- Al comma 6 sostituire le parole "Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 3 MW termici, nonché di potenza non superiore a 3 MW elettrici" con le parole **"Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici"**. Si ritiene infatti necessario fare riferimento alla potenza termica complessiva per evitare la possibilità di strumentale frazionamento degli impianti; si ritiene inoltre necessario che il testo faccia riferimento ad un'unica tipologia di potenza, quella termica, per evitare equivoci; si ritiene infine che il riferimento all'attività di inquinamento atmosferico poco significativo che non richiede autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 debba limitarsi ai 3 MW di potenza termica complessiva non solo per la necessaria coerenza con le normative esistenti (D.P.R. 25.7.91, all.1 punto 26 e D.P.C.M. 8.3.2002. all.5 punto 3-5)



ma anche nella considerazione che il progetto deve essere valutato nell'ambito dello specifico contesto in cui è collocato l'impianto.

#### Articolo 15

- Al comma 2 dopo le parole "le modalità" aggiungere le parole "**anche promozionali**". Questo per disporre di un quadro unico e quindi coordinato sulla fonte rifiuti.

#### Articolo 16 bis

- Dopo l'art. 16 aggiungere un articolo recitante "**Sono fatte salve le competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione**". A salvaguardia delle autonomie speciali, come già inserito nel DDL di riordino del settore energetico e all'art 16 del D.Lgs. 79/99.

#### Articolo 17

- ~~Aggiungere un comma 7bis recante "l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 7 non può essere concessa per la produzione di elettricità da impianti che abbiano goduto di incentivi pubblici in conto capitale".~~

Roma, 23 settembre 2003



PER COPIA CONFORME

N. 6 Foglio

26 SET. 2003

*Colombo M. J.*

